



Crisi o ripresa? Dipende anche da noi!

Carissimi Soci, anche quest'anno si terrà presso il Palazzo Castiglioni di Milano (corso Venezia 47, Sala Orlando) il tradizionale "Meeting Invernale ANGAISA".

L'evento, che si terrà giovedì 29 novembre, con inizio previsto per le 09.30 sarà ancora una volta dedicato agli effetti della grave crisi tutt'ora in atto, che verrà analizzata partendo dai dati relativi al crollo dei consumi e al diminuito potere d'acquisto delle famiglie, per passare quindi al consueto "focus" sigli scenari dell'edilizia e del settore idrotermosanitario.

Quest'anno la chiusura dei lavori sarà affidata a Federico Grom, un imprenditore di successo che, partendo dalle esperienze maturate all'interno del proprio settore, cercherà di fornire spunti e stimoli per guardare comunque con ottimismo al 2013, nella consapevolezza che anche nelle situazioni più difficili è possibile cogliere opportunità e intraprendere percorsi di crescita.

Riportiamo di seguito, in dettaglio, il programma completo dei lavori:

Apertura dei lavori
Mauro Odorisio (Presidente ANGAISA)

Tasse, redditi e consumi delle famiglie
Mariano Bella
(Direttore Ufficio Studi Confindustria - Imprese per l'Italia)

Quanti personaggi in cerca d'autore....
Alberto Bubbio
(Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università Cattaneo LIUC di Castellanza - VA) e Mauro Odorisio

La Qualità del dato: elemento indispensabile per supportare la distribuzione nei processi gestionali
Massimo Minguzzi
(Amministratore Delegato Idrolab S.r.l.)

Dalla gestione finanziaria alla strategia finanziaria: il tempo delle scelte
Roberto Schiesari
(Professore Aggregato di Finanza Aziendale presso l'Università degli Studi di Torino)

I dati dell'Osservatorio vendite mensili ANGAISA
Mauro Odorisio

MCE - Mostra Convegno Expocomfort: un mondo integrato di soluzioni per il comfort abitativo
Massimiliano Pierini
(Exhibition Director Reed Exhibitions Italia S.r.l.)

Le costruzioni e l'immobiliare, fra nuova crisi e primi sintomi di ripresa (ma non per tutti e non per tutto)
Lorenzo Bellicini
(Direttore CRESME)

Visione, obiettivi e strategie: percorsi di crescita in tempi di crisi
Federico Grom
(Presidente Gromart S.p.A.)

Chiusura dei lavori
Mauro Odorisio

A tutti i partecipanti verranno consegnati il volume relativo alle Classifiche dei Bilanci 2011 (comprendente le "Classifiche" delle aziende distributrici e di quelle produttrici del Settore ITS), oltre al calendario e all'agenda ANGAISA 2013.

Ricordiamo che per partecipare è obbligatoria l'iscrizione.

Per informazioni: damiani@angaisa.it

Il Segretario Generale
dott. Corrado Oppizzi

ATTIVITA' ASSOCIATIVA

Visita all'Azienda Associata - IDROTERM S.p.A
Vi comunichiamo che il giorno 23 novembre si terrà la "visita guidata" all'azienda distributtrice associata IDROTERM S.p.A. di Madonna dell'Olmo (CN). In occasione della visita saranno presi in esame alcuni aspetti legati alla gestione aziendale, all'organizzazione logistica, all'impostazione e gestione commerciale, ai servizi strutturati pre-post vendita, al marketing operativo, al customer care, alla gestione del credito, al controllo e gestione dei flussi finanziari; il programma di lavoro sarà caratterizza-

to da alcuni momenti di approfondimento in aula che potranno favorire il dibattito ed il confronto sulle tematiche di maggiore interesse.

Il programma dettagliato prevede:

- N° 1 pernottamento in hotel (solo per coloro che arriveranno il giorno 22 novembre)
- cena (solo per coloro che arriveranno il giorno 22 novembre)
- pranzo
- noleggio attrezzature tecniche.

Per ulteriori informazioni potete contattare il sig. Antonino Mascellaro (Servizio Soci ANGAISA) ai seguenti recapiti: tel.: 02 43.99.04.59 - telefax: 02 48.59.16.22 - e-mail: mascellaro@angaisa.it.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Banca dati EURECA 2008 / IDROLAB. Qualità e disponibilità delle informazioni



Gli articoli gestibili dal Distributore si suddividono in: Gamma Gestionale, Gamma Potenziale e Selezione di Gamma.

La Gamma Gestionale è l'insieme degli articoli presenti nel Sistema Gestionale, articoli ad alta o a

bassa rotazione, acquistati e rivenduti anche una sola volta. Questi articoli normalmente vengono caratterizzati da un Codice Articolo assegnato dal Distributore (Codice Interno) e dovrebbero essere caratterizzati anche da: un riferimento univoco per ogni Fornitore dal quale l'articolo può essere acquistato, da una Sigla identificativa della Marca e dal Codice Originale dell'Articolo.

La Gamma Potenziale, è l'insieme di tutti gli articoli delle Marche commercializzate che, solo nel momento in cui vengono acquistati, entrano a far parte della Gamma Gestionale.

La Selezione di Gamma è l'insieme degli articoli che caratterizzano l'Offerta del Distributore e quindi il risultato di un processo Strategico normalmente delegato a chi conosce l'accoppiata mercato/prodotto: la Direzione Commerciale/Marketing. La Selezione di Gamma è fondamentale nei processi di Promozione e Vendita.

La Selezione di Gamma è indispensabile per creare Cataloghi Cartacei (PDF) e/o fornire i contenuti ai Servizi WEB di Commercio Elettronico: strumenti fondamentali per Promuovere, Vendere e Fidelizzare i Clienti.

Per il Catalogo Cartaceo gli elementi indispensabili della Selezione di Gamma sono: Codice Articolo (Interno e/o Originale), Descrizione Articolo (comprensibile), Unità di Misura di Vendita, Prezzo di Vendita (Ufficiale o Riclassificato), Marca e Classificazione Merceologica (indispensabili nella organizzazione del Catalogo), Immagine Estetica e/o Tecnica.

Per il Servizio WEB, oltre ai campi suddetti, va considerata anche una esaustiva Documentazione tecnico commerciale: Scheda Tecnica, Manuali, Cataloghi, Certificazioni, Schede di Sicurezza.

La Banca Dati EURECA2008 (www.eureca2008.net) è la base del successo per Cataloghi e Servizi WEB.

In funzione del livello di collaborazione che i Produttori hanno con Idrolab (www.idrolab.net), gli articoli in EURECA2008 possono essere da "solo presenti" a "lavorati ed arricchiti per soddisfare le esigenze del mercato".

I Distributori sollecitano i Produttori affinché inviino tempestivamente ad Idrolab tutta la documentazione necessaria per poter sfruttare completamente i dati resi disponibili in EURECA2008. Anche Idrolab opera per aumentare e migliorare la collaborazione con i Produttori, ma alcuni di essi, ancora oggi, non collaborano rispondendo di avere un proprio Sito WEB strutturato e completo; perché il Distributore deve investire tempo e risorse per reperire, manualmente, dai loro siti web i dati e normalizzarli, quando in EURECA2008 potrebbero essere pronti e fruibili?

I dati ed i documenti presenti in EURECA2008 sono interfacciabili con qualsiasi Gestionale Aziendale, e vengono ad oggi sfruttati nei processi di Promozione, Vendita e Post-Vendita del Distributore.

NORMATIVE

Commercio

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 datata 17 settembre 2012 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di agosto 2012, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97. La variazione annuale agosto 2011 – agosto 2012 è pari a più 3,1 (75%= 2,352). La variazione biennale agosto 2010 – agosto 2012 è pari a più 5,9 (75%= 4, 425).

Credito

Tassi effettivi globali e tassi soglia antiusura. IV Trimestre 2012

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 settembre 2012 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29/09/2012), sono stati resi noti i tassi d'interesse effettivi globali medi validi ai fini della determinazione dei tassi soglia antiusura per il periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2012. Per il calcolo degli interessi usurari (ai sensi dell'art.2 della legge n. 108/96, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lettera d) del D.L. 70/2011), i tassi medi rilevati devono essere aumentati di un quarto, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite usurario e il tasso medio non può essere superiore a 8 punti percentuali. La scheda aggiornata con le nuove soglie usurarie e le classi di importo è consultabile all'interno del portale ANGAISA.

www.angaisa.it • Area Normative • Credito • Tassi soglia antiusura.

Fisco

Credito d'imposta assunzioni nel Mezzogiorno. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2012.

Come noto, l'art. 2 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha previsto un nuovo credito d'imposta per i datori di lavoro che nel Mezzogiorno d'Italia incrementano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Il "Decreto Semplificazioni" ha prorogato la durata del suddetto credito d'imposta, estendendo l'agevolazione alle assunzioni effettuate nei 24 mesi (in luogo dei precedenti 12 mesi), successivi alla sua entrata in vigore.

Il beneficio fiscale è rappresentato dall'istituzione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore di quei datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 ed il 13 maggio 2013, assumono lavoratori definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati" o "molto svantaggiati" nelle Regioni: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Molise; Puglia; Sicilia; Sardegna.

In attuazione del citato art. 2 del D.L. n. 70 del 2011, è stato emanato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1°

Giugno 2012 e che ha reso operativo il credito d'imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno d'Italia effettuate tra il 14 maggio 2012 e il 13 maggio 2013), che, nel disciplinare le modalità di accesso all'agevolazione fiscale, ha previsto l'obbligo della presentazione da parte dei soggetti interessati di un'apposita istanza alla Regione nel cui territorio è svolta l'attività per la quale si è verificato l'incremento occupazionale. Inoltre, è stato stabilito che la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza costituisce presupposto per fruire del credito d'imposta secondo le modalità ed i termini stabiliti con un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Ora, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 14 settembre 2012, sono state definite le modalità ed i termini di fruizione del beneficio fiscale in esame. In particolare, allo scopo di evitare utilizzi impropri del credito d'imposta, il citato Provvedimento stabilisce che il modello F24, attraverso il quale il predetto credito d'imposta è utilizzato in compensazione, possa essere presentato esclusivamente all'agente della riscossione presso il quale il beneficiario è intestatario del conto fiscale. Pertanto, è stato previsto che le Regioni invino all'Agenzia delle Entrate, attraverso un apposito flusso informativo tramite il sistema SIATELv2.0-PUNTOFISCO, i dati concernenti i contribuenti beneficiari dei crediti d'imposta concessi, nonché le eventuali revoche. L'Agenzia delle Entrate, al fine di consentire agli agenti della riscossione di controllare la correttezza delle compensazioni effettuate, invierà agli agenti stessi le informazioni ricevute dalle Regioni. Il credito d'imposta è utilizzabile a partire dalla data della comunicazione di accoglimento dell'istanza da parte della Regione. Si precisa, infine, che con una successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo da indicare nel modello F24 per la fruizione del credito d'imposta in esame.

Imprese e società

Canone RAI, abbonamento speciale – canone dovuto e obbligo di dichiarare la detenzione delle apparecchiature

Ricordiamo alle aziende che stanno continuando a ricevere lettere dalla RAI con allegato bollettino precompilato per il pagamento del canone speciale per la ricezione fuori dall'ambito familiare delle trasmissioni radiotelevisive, che la Nota del 22 febbraio 2012 (prot. n. 12991) del Ministero per lo Sviluppo Economico, Dipartimento Comunicazioni, indirizzata al Direttore dell'Agenzia delle Entrate, aveva fornito dei chiarimenti sull'applicazione del RDL 246/38 - canone RAI.

Tale nota aveva fornito utili indicazioni in relazione ai problemi insorti nei primi mesi dell'anno, relativi al pagamento del canone speciale richiesto a molti operatori associati in possesso di apparecchiature installate per la videosorveglianza o comunque indipendentemente dall'uso al quale vengono adibite, e al più recente avviso inviato dalla RAI (con allegato un bollettino di c/c postale già compilato), che segnalava l'obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella dichiarazione dei redditi il

numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione per la detenzione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, in base all'art. 17 del D.L. 6.12.2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella legge n. 214/2011. La nota del Dipartimento delle Comunicazioni - dopo aver evidenziato che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio - definisce un apparecchio:

- "atto" a ricevere le radioaudizioni se e solo se include fin dall'origine gli stadi di un radiorecettore completo; sintonizzatore radio, decodificatore e trasduttori audio/video per i servizi televisivi, solo audio per i servizi radiofonici;
- "adattabile" a ricevere le radiodiffusioni se e solo se include almeno uno stadio sintonizzatore radio ma è privo del decodificatore o dei trasduttori, o di entrambi i dispositivi che, collegati esternamente al detto apparecchio, realizzerebbero assieme ad esso un radiorecettore completo.

Di conseguenza, un apparecchio privo di sintonizzatori radio operanti nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione non è ritenuto né atto né adattabile alla ricezione delle radioaudizioni (e per esso non va pagato alcun canone TV).

La nota fornisce poi una tabella esemplificativa delle tipologie di apparecchiature secondo le classificazioni atte, adattabili e né atte né adattabili alla ricezione della radiodiffusione.

Per le dichiarazioni dei redditi (Modello Unico 2012), sarà necessario quindi verificare a quale tipologia appartengano le apparecchiature in possesso dell'impresa, e, nel caso il canone non sia dovuto, di evidenziare nella dichiarazione l'inesistenza dell'obbligo, inserendo il codice 3 nella casella Canone RAI.

Si sottolinea ancora che il canone speciale RAI è senz'altro dovuto se il monitor/display è dotato di sintonizzatore, e dunque adattabile allo scopo della ricezione del segnale radiotelevisivo, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, quindi anche nel caso l'azienda lo usi non per consentire al pubblico la visione di programmi televisivi, ma per effettuare promozioni di propri prodotti/servizi, per permettere agli utenti il controllo dei risultati di giochi/scommesse o altro. Il testo integrale del citato chiarimento del Ministero per lo Sviluppo Economico è disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Imprese e società • Comunicazioni.

Lavoro

Sicurezza. Chiarimenti sull'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Si comunica che, a seguito dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diramato la circolare 13 agosto 2012, n. 23 che fornisce chiarimenti interpretativi in merito all'applicazione del D.M. 11 aprile

2011 sulla disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro individuate dall'Allegato VII del d.lgs. 81/08.

Si riportano, di seguito, i principali aspetti ivi contenuti.

- Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali.

Viene specificato che, al fine di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare una richiesta cumulativa per più attrezzature aventi scadenze diverse, indicando, per ciascuna delle stesse, la data effettiva di richiesta (30 giorni prima della scadenza).

In assenza della indicazione della data di richiesta per la singola attrezzatura, vale la data della comunicazione della richiesta cumulativa. L'ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa, l'impegno scritto ad effettuare la verifica periodica direttamente o mediante intervento di Soggetto abilitato indicato.

- Applicabilità dell'art. 26 del d.lgs. 81/08 con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro.

Viene precisato che le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione o da soggetti abilitati devono considerarsi come "servizi di natura intellettuale" e, pertanto, non è necessaria la elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi di cui al comma 3 dell'art. 26 del d.lgs. 81/08.

- Attrezzature noleggiate senza operatore o concesse in uso.

In tale caso la richiesta di verifica periodica può essere effettuata direttamente dal noleggiatore o dal concedente in uso.

La circolare interviene poi per chiarire alcuni casi di attrezzature escluse dall'obbligo di verifica.

Rientrano tra queste:

- centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo (ad esempio quelle installate nei condomini) e serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi (ad esempio quelli ad uso domestico);
- sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici;
- ponti sollevatori per veicoli, in quanto non corrispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento ai sensi della norma UNI-ISO 4306-1;
- carrelli commissionatori con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature, in quanto non si configurano come ponti mobili sviluppati.

Per ulteriori informazioni rimandiamo le aziende interessate alla lettura della citata circolare disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Lavoro • Sicurezza.

Sicurezza. Formazione e aggiornamento per datori di lavoro, lavoratori, dirigenti e preposti.

Ricordiamo alle aziende interessate che la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni aveva approvato il 21 dicembre 2011 gli Accordi

sulla formazione dei datori che svolgono direttamente le funzioni di Rsp, dei lavoratori, preposti e dirigenti, dando così attuazione a quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 34 e 37 del d.lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico sulla sicurezza). Gli Accordi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012, vanno a regolamentare contenuti, durata e modalità dei percorsi formativi e dell'aggiornamento sia per i datori di lavoro che svolgono direttamente il compito di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (sino a determinati limiti dimensionali) sia per i lavoratori (tra cui appositi corsi introdotti per preposti e dirigenti). I testi prevedono diversi livelli formativi, articolati sulla base di tre differenti condizioni di rischio (basso - medio - alto).

L'accordo che disciplina la formazione per i lavoratori chiarisce la netta distinzione tra formazione e informazione e prevede un percorso formativo che si snoda in due momenti, uno di base (formazione generale) identico per tutti e l'altro più specifico per le differenti attività produttive individuate secondo la classificazione ATECO.

Vengono poi previste le modalità per l'utilizzo di metodi di formazione e-learning, precisando i casi per le quali è possibile fare ricorso alla stessa e specificando le condizioni da rispettare e riportate in un apposito allegato.

E' estremamente importante sottolineare che vengono previsti corsi di aggiornamento (quinquennale) per i datori di lavoro, compresi sia coloro che avevano a suo tempo frequentato i corsi i cui contenuti erano riportati nel D.M. del 16 gennaio 1997, sia i datori di lavoro che erano stati esonerati dalla frequenza del corso ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 626/94 e s.m.i.

E' evidente la rilevanza in termini organizzativi che queste nuove disposizioni introducono in quanto dovranno essere informati e coinvolti tutti i datori di lavoro che svolgono funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Si tratta quindi per le Associazioni di una occasione importante per qualificare l'offerta di servizi sul territorio ed accompagnare e supportare le imprese in questa particolare fase di integrazione degli adempimenti di legge.

Per un esame più dettagliato e approfondito della nuova normativa rimandiamo le aziende interessate alla lettura degli Allegati che analizzano rispettivamente:

- la formazione e l'aggiornamento per i datori di lavoro;
- la formazione e l'aggiornamento per i lavoratori, dirigenti e preposti;
- requisiti e condizioni per l'erogazione dei corsi nelle modalità e-learning.

www.angaisa.it • Area Normative • Lavoro • Sicurezza.

Sicurezza. Accettazione del delegato

Con la sentenza 25359/2012 sezione III della Cassazione, si è chiarito che l'accettazione da parte del delegato è insostituibile requisito della delega di funzione in materia di sicurezza sul lavoro.

Se il datore non dimostra, nel proprio atto, la presenza di tale documento, il trasferimento di funzioni in capo al delegato non si realizza giuridicamente, e, di conseguenza, il presunto delegante non si

può dichiarare esente da responsabilità per le attività attribuite.

La delega di funzioni non ha però una disciplina compiuta, nonostante sia notevole il suo rilievo giuridico soprattutto nelle aziende di grandi dimensioni, in quanto consente al titolare dell'impresa di trasferire, in capo ad altri, obblighi che egli non potrebbe soddisfare direttamente e che, se non rispettati, sarebbero per lui causa di responsabilità. Per evitare che il datore di lavoro tenti di sfuggire al proprio ruolo, "aggirando" i propri doveri e la conseguente responsabilità, la giurisprudenza ha elaborato, nel tempo, i requisiti della delega.

Essa deve essere espressa, inequivoca e certa; investire persona tecnicamente capace, dotata delle cognizioni tecniche; riguardare una persona con i poteri decisionali e d'intervento; essere accettato dal delegato.

Tali requisiti si vanno ad aggiungere a quelli contenuti nell'art. 16 del decreto legislativo 81/2008, secondo i quali è necessario che la delega risulti da atto scritto con data certa; il delegato deve possedere requisiti di professionalità ed esperienza; la delega deve attribuire poteri di organizzazione, gestione, controllo, l'autonomia di spesa necessaria, essere accettata dal delegato per iscritto e avere adeguata e tempestiva pubblicità.

La Cassazione pone comunque in evidenza come elemento necessario ai fini di una valida delega sulla sicurezza sul lavoro il requisito dell'accettazione dell'incarico da parte della persona individuata.

Rapporto di agenzia. Indennità di cessazione del rapporto. Sostituzione con indennità

La sentenza della Cassazione civile n. 7644 del 16 maggio 2012, Sezione Lavoro, ha preso in considerazione, in tema di rapporto di agenzia, l'articolo 17 della direttiva Ue 653/1986 che deve essere interpretato nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto prevista dalla citata direttiva non può essere sostituita da un'indennità contrattualmente determinata secondo criteri diversi, a meno che

quest'ultima non assicuri all'agente un trattamento più favorevole.

Lo stesso articolo 1751 del c.c., sempre da interpretare (anche nel testo precedente il Dlgs 65/1999) in conformità alla disciplina comunitaria, va inteso nel senso che l'attribuzione dell'indennità è condizionata alla produzione, per il proponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, mentre il requisito della rispondenza a equità dell'attribuzione costituisce un criterio di temperamento da applicare in considerazione delle circostanze del caso concreto, ma comunque, dopo aver verificato la presenza degli altri presupposti.

Trasporti

Aggiornamento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto conto terzi per i contratti del mese di ottobre

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato tenendo conto delle ultime rilevazioni disponibili i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto.

La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha provveduto ad aggiornare, secondo le rilevazioni del costo del gasolio relative al mese di settembre, disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto, (costo chilometrico del carburante e relativa incidenza) che devono essere rispettati nei contratti stipulati nel mese di ottobre, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 112/2008.

L'aggiornamento è stato effettuato in conformità alle metodologie e ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto. Tale documento è disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it • Area Normative • Trasporti • Autotrasporto in conto terzi.

NOTIZIE VARIE



Agevolazioni Soci: accordo ANGAISA / SIRIO Informatica e Sistemi

Vi ricordiamo che ANGAISA e "SIRIO Informatica e Sistemi" hanno sottoscritto un accordo, in funzione del quale tutte le aziende associate possono beneficiare di condizioni di particolare favore, relative alle soluzioni e ai servizi "SIRIO".

Ricordiamo che l'azienda opera dal 1974 nei settori del software gestionale e dei servizi. Dai primi anni '90 SIRIO ha costituito una Business Unit dedicata alle specializzazioni della distribuzione a valore e in modo particolare per il settore idrotermosanitario, conseguendo il riconoscimento di Smart Business Solution da parte di IBM.

Con una sede operativa a Milano e due filiali, "SIRIO Informatica e Sistemi" riesce a presidiare nel migliore dei modi l'intero territorio nazionale grazie ad una rete capillare di rivenditori certificati, che garantiscono una presenza e un servizio costanti. In particolare, SIRIO riserva ai Soci ANGAISA offerte particolarmente competitive per i seguenti ambiti:

- Software gestionale verticalizzato per il settore distribuzione in modalità Cloud;
- Software gestionale verticalizzato per il settore distribuzione in modalità tradizionale;
- Soluzioni software e consulenza per la Business Intelligence e per il Controllo di Gestione;
- Software per modernizzare e rendere Windows e Internet native le vostre applicazioni RPG / Cobol per IBM Power System.

All'interno del portale associativo (Area Soci - Convenzioni Soci) sono disponibili tutte le informazioni relative ai contenuti dell'accordo in vigore per il 2012.

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 313 • Riservato ai Soci

- ▶ Credito. Tassi soglia antiusura. IV Trimestre 2012
- ▶ Imprese e società. Chiarimenti Canone Rai. Nota Min. Sviluppo Econ. del 22.02.12
- ▶ Lavoro. Sicurezza. Chiarimenti verifiche attrezzature. Circ. Min. Lav. del 13.08.12
- ▶ Lavoro. Sicurezza. Accordo di formazione datori e dipendenti del 11.01.12. Allegati
- ▶ Trasporti. Autotrasporto. Costi minimo di esercizio. Rilevazioni Settembre 2012



Inviare a:

(Ragione sociale)

(Cognome e nome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.